

**AUTORITÀ
PORTUALE
DI PALERMO**

Porti di Palermo
e Termini Imerese

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ACCESSI NELL'AMBITO
PORTUALE DI PALERMO E PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE
AUTORIZZAZIONI***

CAPO I

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica all'intero ambito del porto commerciale di Palermo (dal Molo Trapezoidale alla Diga Acquasanta), comprensivo dell'area industriale ed al Molo C.T. Bersagliere.

Art. 2

Generalità

Il presente regolamento introduce ed attua le misure volte a razionalizzare l'attività di identificazione e controllo delle persone e dei veicoli che accedono alle aree portuali. L'obiettivo è quello di regolamentare l'accesso in porto, semplificando e standardizzando le procedure, migliorando, nel contempo, le attività di controllo che hanno riflessi diretti sulle attività di sicurezza e security.

Art. 3

Disciplina

Il presente regolamento individua i soggetti che possono accedere in porto attraverso i varchi portuali indicati negli articoli successivi e le modalità di rilascio ed uso dei relativi pass d'accesso.

I sopracitati pass, rilasciati dall'Autorità Portuale di Palermo:

- Non costituiscono titolo abilitativo per l'accesso a bordo delle navi;
- Non autorizzano l'accesso all'interno delle aree in concessione senza il consenso dello stesso concessionario;

- Non autorizzano l'accesso all'interno delle aree ristrette di security o ad altre aree ad accesso limitato;
- Non costituiscono deroga alla regolamentazione vigente concernente l'uso dei piazzali operativi, la sosta di merci in ambito portuale, nonché alle norme che disciplinano la circolazione in ambito portuale ed, in generale, alle norme del Codice della Strada richiamate nelle apposite ordinanze.

Art. 4 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono:

1. **AREE PORTUALI:** le aree demaniali marittime facenti parte del complesso portuale di Palermo destinate esclusivamente e/o prevalentemente allo svolgimento delle operazioni ed alla circolazione portuale, ai servizi marittimi ed alle attività connesse con la navigazione marittima in genere, quali moli, banchine, calate, pontili, ecc.;
2. **VARCHI PORTUALI:** punti di accesso/uscita a/dall'ambito portuale opportunamente vigilati al fine di evitare accessi non autorizzati;
3. **AREE RISTRETTE:** aree portuali "sterili" localizzate nell'immediatezza dell'approdo delle navi, all'interno delle quali è possibile accedere con il titolo di imbarco o specifica autorizzazione;
4. **AREE AD ACCESSO LIMITATO:** aree portuali nelle quali, per particolari motivazioni, vengono limitati o inibiti gli accessi;
5. **VEICOLI:** le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade, così come classificate dal D. Lgs. 30.04.1992 nr. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni, cui si rimanda per le seguenti definizioni: veicoli a braccia, veicoli a trazione animale, velocipedi, slitte, ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici, veicoli con caratteristiche atipiche;
6. **CIRCOLAZIONE:** il movimento, la fermata e la sosta di veicoli sulle aree demaniali marittime facenti parte del Porto di Palermo;
7. **ARRESTO:** l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
8. **FERMATA:** la momentanea sospensione della marcia dei veicoli, anche in aree ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata; durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
9. **SOSTA:** la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo e con possibilità di allontanamento del conducente;
10. **REGISTRO ex ART.68:** registro, tenuto dall'Autorità Portuale, nel quale vengono iscritte, ai sensi dell'art.68 del Codice della navigazione, le imprese, le ditte individuali o le persone fisiche che esercitano un'attività nell'interno dei porti;
11. **CONCESSIONARI:** i titolari di concessioni demaniali marittime all'interno del porto commerciale;

Art. 5 **Varchi Portuali**

L'ingresso al porto deve avvenire esclusivamente attraverso i varchi aperti al traffico con le limitazioni di orario e di tipo di traffico previste dal presente regolamento.

In via normale saranno aperti al pubblico i sottonotati varchi:

- **Varco Quattroventi (Colombo):** aperto dalle ore 07.00 alle ore 22.30 ed oltre se le operazioni commerciali e/o motivi di sicurezza lo richiedessero. Attraverso suddetto Varco è consentito l'accesso, oltre che agli autoveicoli ed ai motoveicoli autorizzati o muniti del titolo d'imbarco, anche ai mezzi pesanti destinati ad imbarcare su navi della Società Grandi Navi Veloci (G.N.V.) ovvero a motrici che dovessero ritirare semirimorchi sbarcati dalle navi della medesima Società ed anche a mezzi pesanti appartenenti a concessionari demaniali che espletano la propria attività commerciale all'interno dell'ambito portuale;
- **Varco S. Lucia:** unico varco doganale - orario continuo. Attraverso esso è consentito l'accesso di tutti i veicoli, fatta eccezione per quelli che, nei previsti orari d'apertura, debbano accedere da altri Varchi;
- **Varco E. Amari:** aperto dalle ore 06.30 alle ore 21.00 ed oltre se le operazioni commerciali e/o motivi di sicurezza lo richiedessero. Da tale varco è consentito il transito (entrata/uscita) di tutti gli autoveicoli, motoveicoli e bus ad eccezione dei mezzi pesanti e/o mezzi commerciali;
- **Varco Budello Sammuzzo:** aperto dalle 06.00 alle 22.30 soltanto per i mezzi pesanti destinati ad imbarcare su navi della Società Grimaldi ovvero a motrici che dovessero ritirare semirimorchi sbarcati dalle navi della medesima Società, nonché a tutti i mezzi di servizio, emergenza e/o soccorso appartenenti alle Amministrazioni dello Stato/Forze di Polizia.
- **Varco Sammuzzo:** aperto, in funzione dei flussi di traffico, dalle 17.00 alle 20.30 soltanto in entrata e per tutti gli autoveicoli e motoveicoli ad eccezione dei bus, mezzi pesanti e/o mezzi commerciali.

Attraverso i sottonotati varchi potranno transitare esclusivamente le persone ed i mezzi esplicitamente autorizzati:

- **Varco cantieri navali:** orario continuo.
- **Varco Magazzini Generali:** aperto generalmente dalle ore 06.30 alle ore 10.00 e dalle 16.15 alle 20.15 e/o soltanto per il passaggio dei mezzi pesanti e/o commerciali sbarcati e/o da imbarcare sulle navi che usufruiscono di servizi forniti dal concessionario della stessa area demaniale;
- **Varco Diga Acquasanta:** normalmente chiuso all'accesso veicolare e pedonale. E' aperto, esclusivamente, per ragioni operative. Eventuali accessi saranno autorizzati quando necessario;
- **Varco C.T. Bersagliere:** orario continuo solo per concessionari e/o possessori di imbarcazioni e natanti da diporto, titolari e dipendenti di attività

- commerciali e personale imbarcato sui rimorchiatori appartenenti alla Società concessionaria del servizio di rimorchio portuale;
- **Varco Patti:** fatta eccezione per il traffico diretto al Varco Budello Sammuzzo, l'accesso è disciplinato dalle proprie ordinanze n.02 in data 08.06.2009, n.4 in data 16.09.2016 e n.5 in data 16.11.2016.

Art. 6 Controlli

Tutte le persone che entrano in porto, con veicoli, hanno l'obbligo di fermarsi ai varchi per i necessari controlli di security, secondo i vigenti Piani di sicurezza, e per gli eventuali controlli di polizia e doganali.

Art. 7 Accesso in porto

L'accesso pedonale in porto, in condizioni normali ed in ore diurne, non è soggetto a particolari limitazioni, salvo quanto previsto dal successivo articolo 8. Altre restrizioni, fino alla totale interdizione dell'ingresso di pedoni in porto, potranno essere implementate, su disposizioni delle competenti Autorità, in funzione di particolari esigenze di security e/o di sicurezza.

L'accesso dei veicoli in porto, limitato esclusivamente al raggiungimento del luogo dove deve essere svolta l'attività autorizzata, è soggetto al possesso di un titolo autorizzativo (permesso d'accesso, biglietto d'imbarco – comprensivo del veicolo – polizza o prenotazione, etc..).

Ferma restando l'osservanza di tutte le norme di sicurezza sul trasporto e procedure doganali, gli autoveicoli diversi dalle autovetture, ad eccezione di quelle delle Pubbliche Amministrazioni, in partenza, con o senza carico di merci, possono accedere nell'ambito portuale senza alcuna specifica autorizzazione a condizione che i conducenti esibiscano il documento di viaggio o idonea documentazione fornita dalla Società armatrice che attesti una "prenotazione d'imbarco". Comunque, l'accesso non potrà avvenire prima delle ore **05:30** del giorno della prevista partenza della nave sulla quale sono destinati.

I passeggeri con autovetture al seguito che debbono prendere imbarco su navi traghetto in sosta, possono accedere in porto non prima di 4 ore dalla prevista partenza della nave alla quale sono destinate, senza specifica autorizzazione, a condizione che i conducenti esibiscano il titolo di viaggio (comprensivo del veicolo). Per gli autoveicoli destinati ad imbarcare su navi dirette a Paesi extra Schengen l'intervallo di 4 ore sopracitato potrà subire variazioni in funzione delle necessità/disposizioni delle Forze di Polizia deputate ai controlli di frontiera.

In casi particolari può essere proposta dall'Autorità Portuale ed approvata dalla Capitaneria di Porto l'applicazione di particolari procedure che garantiscano, comunque, il rispetto delle norme in materia di security marittima.

Possono, inoltre, accedere nel porto di Palermo senza alcuna autorizzazione:

1. Tutti i mezzi delle FF.AA., FF.PP., di soccorso e/o emergenza;
2. I mezzi delle Autorità politiche e istituzionali nazionali, regionali e locali purchè muniti di idoneo contrassegno identificativo;
3. I veicoli dei Diplomatici e degli addetti d'Ambasciata nonché membri del Corpo Consolare di Palermo purchè muniti di idoneo contrassegno identificativo;
4. Gli autoveicoli, gli automezzi di ogni tipo e i motocicli di servizio appartenenti a Comandi, Enti e Uffici Pubblici aventi sede nell'ambito del Comune di Palermo, o muniti di contrassegno speciale per Servizio di Stato;
5. Le autoambulanze di ogni tipo in servizio di soccorso;
6. Gli autoveicoli e altri automezzi con targa CD, SCV, SMOM;
7. Le autovetture private munite del contrassegno previsto dal D.M. del Ministero della Marina Mercantile n.20 del 11.01.1991;
8. Gli autoveicoli con medici (guardia medica, ecc.) chiamati in emergenza per assistere persone in porto;
9. Veicoli per la consegna di merci, materiali e generi di consumo ai concessionari ed ai residenti in porto, per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle consegne, nel rispetto di eventuali procedure di security.

Particolare regime è assunto dal **varco Cantieri Navali**. Attraverso di esso potranno transitare i veicoli autorizzati dall'Autorità Portuale di Palermo, secondo quanto previsto dai successivi articoli, nel rispetto delle norme di security previste dal vigente Piano di sicurezza dell'Impianto Portuale dello Stabilimento Fincantieri. Non avranno necessità di richiedere, alla competente Autorità Portuale, un permesso d'accesso dal citato Varco, i veicoli appartenenti alle seguenti categorie:

- Dipendenti della Società Fincantieri;
- Dipendenti di ditte impiegate nelle riparazioni/trasformazioni/costruzioni navali purchè la ditta stessa sia munita di autorizzazione in corso di validità rilasciata dalla competente Autorità Portuale ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione (Nav. Mar.) e che abbia, inoltre, ottenuto il N.O. della Società Fincantieri, se svolge la propria attività negli spazi demaniali marittimi in concessione alla predetta Società.

Art. 8 **Divieto di accesso**

L'accesso delle persone e dei veicoli nell'ambito portuale è vietato durante le ore notturne (dalle ore 21.00 alle ore 06.30), oltre che in caso di scarsa visibilità per nebbia, pioggia ed altre situazioni pericolose. Sono esclusi da tale divieto coloro che esplicano comprovata attività lavorativa che si protrae oltre detto orario, ai quali sarà rilasciata apposita

autorizzazione di accesso riportante la dicitura "accesso in ore notturne", ai passeggeri e/od i veicoli destinati ad imbarcare su navi la cui prevista partenza ricade all'interno di detta fascia oraria ed agli utenti degli alloggi demaniali e loro visitatori.

Art. 9

Rilascio permessi di accesso in porto

Il rilascio dei permessi di accesso in porto è di competenza dell'Autorità Portuale di Palermo che provvederà ad inviare copia delle richieste di accesso in porto all'Ufficio di Polizia di Frontiera che, entro il termine massimo di 30 giorni, avrà facoltà di comunicare eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso.

A tal fine, l'Autorità Portuale, oltre ad acquisire dai richiedenti la documentazione probatoria della necessità di accedere in porto, ha facoltà, sulla scorta delle autocertificazioni prodotte dagli interessati, di attivare apposita procedura istruttoria per l'acquisizione di ulteriori informazioni/pareri di altri Enti/Comandi/Uffici, per le valutazioni di competenza o per la verifica di quanto dichiarato.

I permessi di accesso, in relazione ai motivi che saranno esposti dal richiedente, potranno essere rilasciati con validità temporanea o annuale.

Oltre ai permessi rilasciati dall'Autorità Portuale, sono validi:

- I contrassegni per l'accesso nei porti ed il parcheggio nelle aree portuali rilasciati alle autovetture del personale dell'Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (D.M. n.20 del 11.01.1991).

Art. 10

Categorie di persone che hanno titolo a richiedere il permesso d'accesso in porto con autoveicoli e motocicli

Hanno titolo a richiedere il permesso d'accesso nel porto di Palermo gli autoveicoli, gli automezzi e i motocicli appartenenti alle seguenti categorie di persone:

- 1) Personale dell'Autorità Portuale di Palermo;
- 2) Titolari di imprese portuali (art. 16, 17 e 18 legge 84/94) e relativi dipendenti;
- 3) Personale imbarcato su navi militari nazionali e straniere ormeggiate in porto purché muniti di attestazione del Comando di bordo;
- 4) Personale addetto ai servizi portuali (art. 116 Cod. Nav.) e personale tecnico delle costruzioni navali (art. 117 Cod. Nav.);
- 5) Titolari e dipendenti di società/ditte concessionarie di beni demaniali marittimi con sede in porto ovvero di società/ditte con sede fuori dal porto autorizzate ad esercitare attività lavorativa in porto (ex art. 68 Cod. Nav.);

- 6) Agenti raccomandatari marittimi e dipendenti di agenzie marittime, spedizionieri doganali e relativi ausiliari muniti di attestazione del titolare della ditta di appartenenza;
- 7) Personale in organico a Comandi, Enti e Uffici Pubblici che operano in porto;
- 8) Residenti in porto in alloggi di servizio.
- 9) Professionisti che svolgono prestazioni strettamente collegate alle attività portuali;
- 10) Consulenti permanenti esterni e/o collaboratori di ditte/società/imprese concessionarie di beni demaniali marittimi allo scopo di transitare tra il varco più vicino e la sede della ditta con la quale intrattengono rapporti di collaborazione;
- 11) Componenti del Comitato Portuale, della Commissione Consultiva Locale, ed altri consulenti individuati all'occorrenza dall'Autorità Portuale di Palermo;
- 12) Titolari e dipendenti delle Imprese concessionarie dei servizi di interesse generale di cui al D.M. 14.11.1994 ;
- 13) Chimici del porto;
- 14) Imprese presenti nei cantieri sottoposti alla competenza dell'Autorità Portuale e specificatamente autorizzate, limitatamente ai mezzi di servizio;
- 15) Imprese fornitrici di beni e/o servizi all'Autorità Portuale;
- 16) Gli autoveicoli da noleggio di piazza (taxi) in servizio pubblico di accompagnamento di persone in porto, i veicoli a trazione animale e le motocarrozze, con obbligo di sostare nelle aree espressamente riservate;
- 17) Gli automezzi destinati al noleggio con conducente in possesso delle prescritte autorizzazioni.
- 18) Ogni altro soggetto che, a giudizio dell'Autorità Portuale, possa essere abilitato ad accedere al porto di Palermo.

Art.11

Validità dei permessi d'accesso

I permessi di accesso in porto possono essere temporanei o permanenti. Quelli permanenti hanno validità di almeno un anno dalla data di rilascio. Quelli temporanei hanno una validità limitata all'esigenza che ne ha determinato il rilascio stesso.

I permessi di cui ai punti 1), 2), 4) (esclusivamente quelli per le categorie ex art.116 Cod. Nav.) e 12) avranno validità fino alla durata del rapporto di lavoro tenuto con l'Impresa/Ente/Società al momento del rilascio del citato pass e dovranno essere restituiti al termine del detto rapporto di lavoro.

Art.12

Revoche o sospensioni

I permessi di accesso in porto, sia temporanei che permanenti, rilasciati ai sensi del presente Regolamento possono essere revocati o sospesi in qualsiasi momento dall'Autorità Portuale anche su segnalazione degli organi di Polizia.

CAPO II

Art. 13

Procedure per il rilascio dei permessi di accesso al porto di Palermo

Il soggetto che intende ottenere il permesso di accesso al porto dovrà avanzare apposita istanza all'Autorità Portuale di Palermo, direttamente (nei giorni ed ore di ricevimento al pubblico) o attraverso il sito web www.portpalermo.it.

L'istanza, redatta su apposita istanza resa legale con marca da bollo da € 16,00, dovrà essere compilata sui modelli allegati al presente regolamento e disponibili anche sul sopracitato sito internet. Per le domande presentate via telematica la marca da bollo dovrà essere applicata all'istanza al momento del ritiro del permesso presso gli uffici dell'Autorità Portuale. In ogni pass potranno essere inseriti non più di due autoveicoli ed 1 motoveicolo.

Il permesso d'accesso che sarà rilasciato riporterà: i dati dei mezzi autorizzati all'accesso, attraverso quali Varchi l'accesso viene consentito ed un QR code che potrà essere controllato dalle GPG in servizio ai varchi per verificare l'autenticità del pass stesso.

Art.14

Modalità di rilascio dei permessi d'accesso

1) Nuovo rilascio

Per il primo rilascio dei permessi d'accesso in porto da parte dell'Autorità Portuale di Palermo, il soggetto richiedente dovrà trasmettere (anche via web a seguito di necessaria scannerizzazione) il modulo di richiesta correttamente compilato, sottoscritto ed accompagnato da documenti indicati al successivo art.17.

I pass potranno essere ritirati presso gli Uffici dell'Autorità Portuale, nei giorni e negli orari previsti per l'apertura al pubblico, esclusivamente dal richiedente ovvero da altro soggetto munito di specifica delega.

Per gli automezzi appartenenti a Ditte/Società/Imprese potrà essere avanzata un'unica istanza cumulativa, corredata della documentazione necessaria all'identificazione di tutti i mezzi elencati.

2) Rinnovo

I soggetti che intendono rinnovare i permessi per l'accesso in porto già in loro possesso dovranno inviare all'Autorità Portuale il modello di istanza debitamente compilato.

Al fine di evitare la soluzione di continuità nell'accesso in porto, l'istanza di rinnovo dovrà essere inviata 60 giorni prima della data di scadenza.

L'interessato, al momento del ritiro del permesso rinnovato, dovrà consegnare quello scaduto. Nel caso in cui quest'ultimo fosse stato smarrito, si dovrà procedere preventivamente al rilascio di un duplicato e successivamente si proseguirà con il rilascio del rinnovo.

3) Permessi temporanei

I permessi temporanei di accesso saranno considerati, ogni volta, come nuovo rilascio e seguiranno le procedure relative a tale categoria.

4) Permessi temporanei urgenti

Eventuali richieste motivate di accesso temporaneo urgente in porto, avanzate da soggetti che ne avessero necessità, dovranno pervenire entro 48 ore prima dell'accesso previsto ovvero entro 24 ore dall'ultimo giorno feriale precedente l'ingresso qualora lo stesso dovesse avvenire in giornata festiva. L'istanza potrà essere avanzata anche via web, secondo il modello predisposto ed accompagnato dalla ricevuta del versamento previsto dalla tabella allegata al presente regolamento. In tale caso l'utente riceverà una mail di conferma ed autorizzazione che dovrà essere consegnata al momento dell'ingresso in porto e che sarà opportunamente verificata.

Il rilascio di detti permessi è subordinato all'insindacabile valutazione dell'Autorità Portuale che potrà richiedere eventuale documentazione probatoria della necessità di accedere nell'ambito portuale.

5) Duplicati

I permessi d'accesso possono essere duplicati, a titolo oneroso, per i seguenti motivi:

- Usura;
- Illeggibilità;
- Smarrimento o furto.

Nei primi due casi dovranno essere riconsegnati all'Autorità Portuale i pass usurati o illeggibili. Nel terzo caso, per poter avere diritto al nuovo permesso dovrà essere prodotta denuncia di smarrimento o furto presentata alle competenti Autorità di polizia.

Nel caso in cui il permesso smarrito venisse ritrovato dovrà essere prontamente consegnato all'Autorità Portuale.

I costi e le modalità di pagamento relativi al rilascio dei permessi sono descritti nell'allegato 4 al presente regolamento e sono comunque disponibili sul sito web dell'Autorità Portuale di Palermo (www.portpalermo.it)

I pagamenti dovranno essere effettuati prima del rilascio del pass ed una copia degli stessi dovrà essere consegnata al momento del ritiro del permesso.

Il costo del duplicato è fissato in € 5,00 (cinque/00) per tutti i tipi di permessi. Per i permessi "cumulativi" di cui al punto 14 dell'articolo 10 e per quelli dei pullman di cui al successivo articolo 19 il costo del duplicato è pari ad € 10,00 (dieci/00) per ogni singolo permesso.

Eventuali sostituzioni di mezzi all'interno di un permesso già rilasciato ed in corso di validità saranno considerati come "nuovo rilascio".

Art.15

Modalità per il rilascio dei permessi d'accesso in porto con autovettura e motociclo alle persone che hanno titolo e che presta servizio presso Comandi, Enti e Uffici Pubblici

Al fine di un più rapido ed incisivo controllo da parte degli organi di Polizia operanti in porto, l'accesso degli autoveicoli e dei motocicli, appartenenti al personale che presta la propria attività presso Comandi, Enti e Uffici Pubblici, che hanno necessità di accedere in porto, è subordinato al possesso di un contrassegno di accesso e sosta in porto rilasciato dall'Autorità Portuale di Palermo ovvero del titolo di cui all'ultimo comma dell'art.9.

Per il rilascio di tali contrassegni, aventi validità annuale, il titolare del Comando/Ente/ufficio richiederà all'Autorità Portuale, mediante apposita istanza in carta libera, il numero dei contrassegni di cui necessita per il successivo rilascio al proprio personale. L'Autorità Portuale invierà i contrassegni richiesti, progressivamente numerati e già firmati, che il titolare del Comando/Ente/Ufficio avrà cura di compilare per il successivo rilascio al proprio personale. A rilascio avvenuto il titolare del Comando/Ente/Ufficio invierà all'Autorità Portuale apposito elenco cumulativo specificando, per ciascun dipendente, il grado o la qualifica, nome e cognome, data di nascita, tipo di autovettura/motociclo, targa e il corrispondente numero progressivo del contrassegno rilasciato.

L'elencazione cumulativa deve essere corredata dalla seguente dichiarazione:

“Il sottoscritto, titolare del _____, dichiara sotto la propria personale responsabilità che le persone indicate nella presente richiesta prestano la loro attività alle dipendenze di questo Comando/Ente/Ufficio e che i contrassegni di accesso e sosta in porto sono richiesti al fine di espletare ---- per conto dell'Ufficio stesso e, pertanto, sono esenti dall'applicazione dell'imposta di bollo (art. 16 tab. all. B, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni)”.

Eventuali variazioni di targa da apportare sui contrassegni devono essere richieste a firma del titolare del Comando/Ente/Ufficio interessato che assume piena responsabilità di quanto dichiarato.

I contrassegni devono essere restituiti qualora gli interessati siano trasferiti o collocati in pensione ovvero venga meno la necessità che gli stessi accedano in porto.

Art.16

Modalità per il rilascio dei contrassegni di accesso ai residenti in porto.

L'accesso e la sosta in porto degli autoveicoli e dei motocicli privati appartenenti a residenti in porto in alloggi di servizio è subordinato al possesso di un contrassegno

rilasciato dall'Autorità Portuale di Palermo ovvero di uno dei titoli di cui all'ultimo comma dell'art.9.

Nel caso dei contrassegni rilasciati dall'Autorità Portuale, aventi validità annuale, gli stessi saranno assegnati a seguito di apposita richiesta cumulativa scritta, in carta semplice, avanzata dal residente in porto, nella quale devono essere specificati, per ciascun permesso richiesto: nome e cognome, generalità complete della persona a cui deve essere riferito il permesso, la targa dell'autoveicolo o del motociclo.

L'istanza deve sostanziarsi in una autocertificazione del richiedente circa il suo domicilio in porto e la natura del rapporto con i soggetti a favore dei quali richiede l'autorizzazione all'accesso e alla sosta.

Art. 17

Documentazione necessaria per il rilascio dei contrassegni.

Per il rilascio dei permessi d'accessi al porto di Palermo è necessario che l'Area Operativa dell'Autorità Portuale riceva i seguenti documenti:

1. Modulo di istanza (allegato 1) debitamente compilato, corredato dai moduli integrativi (allegati 2 e 3) e sottoscritti dal richiedente o dal rappresentante legale se trattasi di Società;
2. Fotocopia del documento d'identità;
3. Fotocopia del documento di circolazione;
4. Foto tessera della persona che richiede il permesso (formato 3 x 4 cm se cartaceo ovvero 3 x 4 cm, formato jpg – definizione 300 dpi, colore RGB se digitale);
5. Per gli stranieri di cui al D. lgs. 286/98 e s.m.i. è, altresì, richiesto:
 - Copia del passaporto in corso di validità;
 - Ove previsto dalla normativa sull'immigrazione, la fotocopia del visto di ingresso (individuale o collettivo) rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dalle Autorità di frontiera;
 - Ai sensi del comma 2, art. 5 del D. lgs. n.286/98 la fotocopia del permesso di soggiorno.

Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente attraverso l'apposito link predisposto sulla pagina principale del sito web dell'Autorità Portuale di Palermo (www.portpalermo.it) ovvero cartaceamente presso la sede della citata Autorità ubicata in **Via Piano dell'Ucciardone n.4, 90139 Palermo.**

Art. 18

Accesso dei veicoli in servizio pubblico di piazza e da rimessa

E' consentito l'accesso nell'ambito portuale delle autovetture in servizio pubblico (di piazza e da rimessa), in qualunque ora, qualora trasportino passeggeri, membri di equipaggio o altre persone che abitano all'interno del porto. Nel caso detti mezzi dovessero

accedere per l'esecuzione di servizi connessi alla presenza di navi da crociera, l'ingresso in porto dovrà avvenire non prima di 30 minuti dall'ora di previsto arrivo della nave con l'obbligo di raggiungere, per la via più breve, il parcheggio loro assegnato.

I conducenti delle autovetture in servizio pubblico e da rimessa dovranno premunirsi di permesso d'accesso rilasciato dalla competente Autorità Portuale e debbono rimanere in porto per il tempo necessario per lo svolgimento della prestazione per la quale sono stati chiamati.

I mezzi in servizio pubblico e da rimessa che dovranno accedere in porto durante gli approdi delle navi da crociera per offrire i propri servizi turistici dovranno rispettare le norme previste dal decreto n.129 in data 01.03.2016 e s.m.i. del Presidente dell'Autorità Portuale di Palermo.

Art. 19

Accesso dei pullman in servizio turistico di proprietà di agenzie e di società di autoservizi turistiche

L'accesso dei pullman in servizio turistico di proprietà di agenzie e società di autoservizi autorizzate, è subordinato al possesso di permesso di accesso, annuale o occasionale, rilasciato dall'Autorità Portuale di Palermo.

Il rilascio del permesso **annuale** è consentito esclusivamente ai pullman delle Società e/o Agenzie che saranno iscritte nel registro ex art.68 Cod. Nav. tenuto dalla sopracitata Autorità. La suddetta autorizzazione è richiesta con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Art. 20

Autoveicoli che trasportano passeggeri per conto di Società di Navigazione, Agenzie Turistiche e di Viaggio, Alberghi, Pensioni, Villaggi Turistici e Campeggi

Gli autoveicoli impegnati per il trasporto di passeggeri per conto di Società di Navigazione, Agenzie Turistiche e di Viaggio, Alberghi, Pensioni, Villaggi Turistici e Campeggi per accedere in porto devono essere muniti di permesso di accesso in porto, rilasciato annualmente o occasionalmente, ai singoli automezzi di ciascuna ditta di trasporto o/o noleggio con conducente, dall'Autorità Portuale previa richiesta da parte del titolare della ditta, alla quale deve essere allegato un elenco di tutti i mezzi che s'intendono impiegare in ambito portuale.

In uno con il predetto permesso, i conducenti degli automezzi dovranno esibire, a semplice richiesta degli Ufficiali e/o Agenti di P. G., copia della nota di impegno ricevuta da parte dell'Agenzia Marittima o da chiunque altro abbia richiesto il servizio.

Responsabili dell'osservanza del presente articolo saranno ritenuti, oltre ai conducenti dei mezzi in difetto, anche i titolari delle ditte cui essi appartengono.

Art. 21

Accesso dei veicoli a trazione animale con conducente (carrozzelle da nolo) e motocarrozette

L'accesso delle carrozze da nolo in ambito portuale è consentito esclusivamente ai soggetti e veicoli muniti di autorizzazione all'esercizio del servizio, rilasciata dal Comune di Palermo ai sensi del regolamento comunale approvato, che faranno richiesta del pass d'accesso con le modalità previste agli artt. 13 e 14.

E' consentito l'accesso nell'ambito portuale, in qualunque ora, qualora trasportino passeggeri, membri di equipaggio o altre persone che abitano all'interno del porto. Nel caso detti mezzi dovessero accedere per l'esecuzione di servizi connessi alla presenza di navi da crociera, l'ingresso in porto dovrà avvenire non prima di 30 minuti dall'ora di previsto arrivo della nave con l'obbligo di raggiungere, per la via più breve, il parcheggio loro assegnato.

In tale ultimo caso, il numero massimo di carrozze da nolo che potranno accedere ed essere presenti in porto contemporaneamente è stabilito dal Decreto n.129 in data 01.03.2016 e s.m.i. del Presidente dell'Autorità Portuale. Tale numero può temporaneamente essere soggetto a riduzioni.

Le aree di sosta sono meglio individuate sulla planimetria allegata al sopracitato decreto.

L'accesso dei veicoli a trazione animale all'interno dell'area portuale è consentita esclusivamente dal varco E. Amari.

CAPO III

Art.22

L'unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Area Operativa.

ART.23

Riservatezza e diffusione delle informazioni

Nell'applicare il presente regolamento, l'Autorità Portuale adotta misure appropriate per tutelare le informazioni soggette all'obbligo di riservatezza.

Qualsiasi membro del personale addetto alle ispezioni o al trattamento delle informazioni riservate connesse con le presente ordinanza è tenuto al rispetto delle misure approvate in conformità al Decreto Legislativo 196/2003.

Art.24

Area videosorvegliata, danni e/o risarcimenti

Il soggetto che accede in ambito portuale si dichiara a conoscenza:

- della regolamentazione relativa alla circolazione, alla viabilità ed alla security;
- dei rischi e dei divieti in essa esistenti;
- delle norme che regolano l'ingresso alle aree operative;
- delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- che l'area portuale è videosorvegliata, anche durante le ore notturne, con collegamenti alle Forze di Polizia ed alla Capitaneria di Porto, e che le immagini vengono registrate dall'autorità Portuale ai fini di security ai sensi dell'art.13 del Codice in materia di protezione di dati personali (D. Lgs. 196/2003).

Il soggetto che accede in ambito portuale si dichiara, inoltre, edotto circa i pericoli esistenti in ambito portuale, per i quali manleva, comunque ed in maniera assoluta, l'Autorità Portuale da qualsiasi responsabilità in ordine a risarcimenti, danni a persone e/o cose che possano derivare, sia per fatto proprio che di terzi, a seguito dell'accesso in ambito portuale. A tal proposito, in allegato 5, sono elencate, di massima, le norme comportamentali che coloro che accedono e/od operano in ambito portuale devono tenere ai fini della sicurezza.

Art.25

Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, le persone che accedono al porto in violazione alle norme della presente ordinanza saranno perseguite ai sensi dell'art.1174 Cod. Nav. dai Comandi/Enti/Uffici adibiti al controllo in ambito portuale.

Art. 26
Entrata in vigore


Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.

Art. 27
Regime transitorio

I permessi d'accesso in porto già rilasciati dalla Capitaneria di porto di Palermo saranno considerati validi fino al **31.01.2017**. Entro tale data i possessori dovranno dotarsi dei nuovi permessi d'accesso secondo le modalità di cui al presente regolamento, previa restituzione di quelli in possesso.

I permessi d'accesso in porto già rilasciati dall'Autorità Portuale ai lavoratori Portuali (dipendenti delle Imprese ex artt. 16 e 17 della L.84/94), ai propri dipendenti ed ai membri del Comitato Portuale/Commissioni Consultive saranno validi fino alla scadenza degli Organi e, comunque, fino al **30.06.2017**. Entro detta data i possessori dovranno provvedere a dotarsi dei nuovi permessi d'accesso secondo le modalità di cui al presente regolamento, previa restituzione di quelli in possesso.

Palermo, 12.12.2016


IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo CANNATELLA)

